


# COMUNE DI MAPELLO

provincia di Bergamo

## PIANO REGOLATORE CIMITERIALE



regolamento locale di polizia mortuaria

---

*Sindaco*  
Michelangelo Locatelli

*Segretario Generale*  
Dott.ssa Leonilde Concilio

*Resp. Area Tecnica*  
Geom. Roberto Previtali

---

progetto: Arch. Giovanni Paolo Piras; Arch. Laura Maria Milanese  
collaboratore: Geom. Andrea Zonca

dicembre 2009

**COMUNE DI MAPELLO**

**PIANO REGOLATORE CIMITERIALE**  
**Cimitero del capoluogo, di Prezzate, di Valtrighe**

**REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA**

Progettisti:

Giovanni Paolo Piras – Laura Maria Milanese architetti

Collaboratori:

geom. Andrea Zonca

<b>INDICE</b> .....	pag. 2
---------------------	--------

## **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

### **CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1	Oggetto.....	pag. 5
Art. 2	Competenze.....	pag. 5
Art. 3	Responsabilità.....	pag. 5
Art. 4	Servizi gratuiti e a pagamento .....	pag. 6
Art. 5	Atti a disposizione del pubblico.....	pag. 6

### **CAPO II - OSSERVAZIONE DEI CADAVERI, DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI**

Art. 6	Depositi di osservazione ed obitori.....	pag. 6
--------	--	--------

### **CAPO III - FERETRI**

Art. 7	Deposizione del cadavere nel feretro.....	pag. 7
Art. 8	Verifica e chiusura feretri.....	pag. 7
Art. 9	Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti .....	pag. 7
Art. 10	Fornitura gratuita di feretri.....	pag. 7
Art. 11	Piastrina di riconoscimento.....	pag. 7

### **CAPO IV - TRASPORTI FUNEBRI**

Art. 12	Attività e trasporti funebri.....	pag. 8
Art. 13	Modalità del trasporto e percorso.....	pag. 8
Art. 14	Orario dei trasporti.....	pag. 8
Art. 15	Riti religiosi.....	pag. 8
Art. 16	Trasferimento senza funerale .....	pag. 8
Art. 17	Morti per malattie infettive - diffuse o portatori di radioattività .....	pag. 9
Art. 18	Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione ....	pag. 9
Art. 19	Trasporti in luogo diverso dai tre cimiteri.....	pag. 9
Art. 20	Trasporti all'estero o dall'estero.....	pag. 9
Art. 21	Trasporto di ceneri e resti.....	pag. 10

## **TITOLO II - CIMITERI**

### **CAPO I - CIMITERI**

Art. 22	Elenco cimiteri .....	pag. 11
Art. 23	Disposizioni generali e di vigilanza.....	pag. 11
Art. 24	Reparti dei cimiteri comunali.....	pag. 11
Art. 25	Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali .....	pag. 12

### **CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE**

Art. 26	Disposizioni generali.....	pag. 13
Art. 27	Piano regolatore cimiteriale.....	pag. 13

### **CAPO III - INUMAZIONE E TUMULAZIONE**

Art. 28	Inumazione.....	pag. 14
Art. 29	Cippo.....	pag. 14
Art. 30	Tumulazione.....	pag. 14
Art. 31	Deposito provvisorio.....	pag. 15

**CAPO IV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI**

Art. 32	Esumazioni ordinarie.....	pag. 15
Art. 33	Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie.....	pag. 15
Art. 34	Esumazione straordinaria.....	pag. 15
Art. 35	Estumulazioni.....	pag. 16
Art. 36	Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento .....	pag. 16
Art. 37	Raccolta delle ossa.....	pag. 17
Art. 38	Oggetti da recuperare.....	pag. 17
Art. 39	Disponibilità dei materiali.....	pag. 17

**CAPO V - CREMAZIONE**

Art. 40	Crematorio.....	pag. 17
Art. 41	Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione .....	pag. 18
Art. 42	Urne cinerarie e dispersione delle ceneri .....	pag. 18

**CAPO VI - POLIZIA DEL CIMITERO**

Art. 43	Orario .....	pag. 19
Art. 44	Disciplina dell'ingresso.....	pag. 19
Art. 45	Divieti speciali .....	pag. 20
Art. 46	Riti funebri.....	pag. 20
Art. 47	Identificazione delle sepolture .....	pag. 20
Art. 48	Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni ....	pag. 21
Art. 49	Fiori e piante ornamentali.....	pag. 21
Art. 50	Materiali ornamentali.....	pag. 21

**TITOLO III - CONCESSIONI****CAPO I - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE**

Art. 51	Sepolture private.....	pag. 22
Art. 52	Caratteristiche e tipologia delle sepolture a tumulazione .....	pag. 22
Art. 53	Durata delle concessioni e rinnovi.....	pag. 23
Art. 54	Modalità di concessione.....	pag. 23
Art. 55	Uso delle sepolture private.....	pag. 24
Art. 56	Manutenzione, canone annuo, affrancazione .....	pag. 25
Art. 57	Costruzione dell'opera – Termini.....	pag. 25

**CAPO II - DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE**

Art. 58	Divisione, Subentri.....	pag. 25
Art. 59	Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni o perpetua.....	pag. 26
Art. 60	Rinuncia a concessione di aree libere .....	pag. 26
Art. 61	Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione ...	pag. 26
Art. 62	Rinuncia a concessione manufatti della durata anni 99 o perpetua..	pag. 26

**CAPO III - REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE**

Art. 63	Revoca.....	pag. 26
Art. 64	Decadenza.....	pag. 27
Art. 65	Provvedimenti conseguenti la decadenza.....	pag. 27
Art. 66	Estinzione.....	pag. 27

## **TITOLO IV – SERVIZI E LAVORI PER CONTO DI PRIVATI NEI CIMITERI - IMPRESE**

### **CAPO I – SERVIZI E LAVORI PER CONTO DI PRIVATI**

Art. 67	Accesso al cimitero.....	pag. 28
Art. 68	Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri.....	pag. 28
Art. 69	Responsabilità - Deposito cauzionale .....	pag. 29
Art. 70	Recinzione aree - Materiali di scavo .....	pag. 29
Art. 71	Introduzione e deposito di materiali.....	pag. 29
Art. 72	Orario di lavoro.....	pag. 29
Art. 73	Sospensione lavori in occasione della commemorazione dei defunti	pag. 29
Art. 74	Vigilanza.....	pag. 30
Art. 75	Obblighi e divieti per il personale del cimitero .....	pag. 30

### **CAPO II - IMPRESE POMPE FUNEBRI**

Art. 76	Funzioni – Licenza.....	pag. 30
Art. 77	Divieti.....	pag. 31

## **TITOLO V - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI**

### **CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE**

Art. 78	Mappa delle concessioni.....	pag. 32
Art. 79	Annotazioni in mappa .....	pag. 33
Art. 80	Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali.....	pag. 33
Art. 81	Schedario dei defunti.....	pag. 33
Art. 82	Scadenario delle concessioni.....	pag. 33

### **CAPO II - NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 83	Abrogazione delle precedenti norme regolamentari.....	pag. 33
Art. 84	Efficacia delle disposizioni del Regolamento.....	pag. 33
Art. 85	Cautele.....	pag. 33
Art. 86	Competenze .....	pag. 34
Art. 87	Concessioni pregresse.....	pag. 34
Art. 88	Sepolture private a tumulazioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio.....	pag. 34
Art. 89	Deroghe alle disposizioni ex art. 16 del Regolamento Regionale....	pag. 34
Art. 90	Tariffe.....	pag. 35
Art. 91	Lotta alla zanzara tigre.....	pag. 35
Art. 92	Norma finale e di rinvio.....	pag. 35

<b>NORMATIVE VIGENTI.....</b>	<b>pag. 36</b>
-------------------------------	----------------

## TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

### CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

#### Art. 1 - Oggetto

Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 "*Regolamento di polizia mortuaria*", delle leggi regionali Lombardia 31 dicembre 2009, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di Sanità" – Titolo IV, capo III: "*Norme in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali*", del Regolamento Regionale Lombardia 9 novembre 2004, n. 6 "*Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali*" e s.m.i., ha per oggetto il complesso delle norme dirette in ambito comunale alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, relative ai servizi funerari, necroscopici, cimiteriali e di polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, dispersione ed affidamento delle ceneri, sull'esercizio dell'attività funebre e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme e dei cadaveri.

Ai fini del presente regolamento valgono le definizioni di cui all'art. 2 del Regolamento Regionale Lombardia 9 novembre 2004 n. 6.

#### Art. 2 - Competenze

Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo e autorità sanitaria locale (leggasi: Responsabile del Servizio).

I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dagli articoli 31, 112, 113 e 114 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, (*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*) compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché, a mezzo del servizio individuato dalla competente Azienda Sanitaria Locale.

In caso di gestione in economia le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dalla presente normativa, con il regolamento di cui all'art. 89 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Spettano al Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 107 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la legge, lo statuto e il presente regolamento non riservino agli organi di governo del comune, compresa la stipula degli atti di concessione ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della giunta comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del regolamento stesso.

#### Art. 3 - Responsabilità

Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose; non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo imprudente o difforme dal consentito.

#### **Art. 4 - Servizi gratuiti e a pagamento**

Sono gratuiti i seguenti servizi:

- a) l'osservazione dei cadaveri;
- b) il recupero e relativo trasporto delle salme di persone morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in altro luogo pubblico o aperto al pubblico, quando si tratti di persona sconosciuta, abbandonata o indigente;
- c) la deposizione delle ossa in ossario comune;
- d) il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo art. 10;
- e) la dispersione delle ceneri in cinerario comune o nel Giardino delle rimembranze.

Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite dalla Giunta Comunale.

#### **Art. 5 - Atti a disposizione del pubblico**

Sono tenuti ben visibili (o a disposizione) al pubblico nel cimitero e/o nell'ufficio comunale:

- a) l'orario di apertura e chiusura ;
- b) copia del presente regolamento;
- c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
- d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno;
- e) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
- f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

### **CAPO II**

#### **OSSERVAZIONE DEI CADAVERI, DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI**

##### **Art. 6 - Depositi di osservazione ed obitori**

Come da art. 14 del D.P.R. 285/1990, il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei, nell'ambito del Cimitero o presso ospedali o altri istituti sanitari ovvero in edifici rispondenti allo scopo per ubicazione e requisiti igienici. Tali servizi potranno essere assicurati anche mediante forme di convenzionamento con strutture aventi tutti i requisiti di legge.

Quale deposito di osservazione può funzionare la camera mortuaria, di cui il cimitero deve essere dotato, ai sensi dell'art. 64 del D.P.R. n. 285/1990.

L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dal Sindaco ovvero dalla pubblica autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.

Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee.

Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospettate tali sono tenute in osservazione in separato locale, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.

Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclei di radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.L., in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte, come da D.Lgs. 17/03/1995 n°230, D.Lgs. 26/05/2000 n° 241 (Attuazione delle direttive 89/618 Euratom, 90/641 Euratom, 92/3 Euratom e 96/29 Euratom in materia di radiazioni ionizzanti) e successive modifiche o integrazioni.

La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.

### **CAPO III - FERETRI**

#### **Art. 7 - Deposizione del cadavere nel feretro**

Nessun cadavere può essere sepolto se non chiuso in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 9.

In ciascun feretro non si può racchiudere che un solo cadavere, ad eccezione della madre e del neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, che possono essere chiusi in uno stesso feretro.

Il cadavere deve essere collocato nel feretro rivestito con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolto in lenzuola.

Se la morte è dovuta a malattia infettiva - diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica della A.S.L. detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

#### **Art. 8 - Verifica e chiusura feretri**

La chiusura del feretro è fatta sotto la vigilanza del personale incaricato, che deve attestare la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché, l'identificazione del cadavere.

Prima di effettuare il trasporto, sotto la propria responsabilità, l'addetto redige infatti su apposito modulo e sottoscrive il documento con cui dichiara l'identità del cadavere, il corretto confezionamento del feretro e l'avvenuta adozione delle cautele igienico-sanitarie di cui all'art. 4 della Legge Regionale, come indicato all'art. 36 del Regolamento Regionale 9 novembre 2004 n. 6.

Restano fermi i compiti attribuiti dalla legge e dalle norme regolamentari al servizio di Igiene Pubblica dell' A.S.L. competente per territorio, per gli aspetti igienico-sanitari.

#### **Art. 9 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti**

La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre, oltre che alla distanza del trasporto funebre.

Valgono in proposito le disposizioni di cui all' art. 18 e all' allegato 3 del Regolamento Regionale Lombardia 9 novembre 2004 n. 6, tenendo presente che al momento non esistono presso il cimitero comunale loculi aerati.

#### **Art. 10 - Fornitura gratuita di feretri**

Il Comune fornisce gratuitamente la cassa per inumazione di cui all'art. 9 per cadaveri di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.

Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Sindaco sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati, qualora non siano fissati procedure e requisiti specifici in altri regolamenti comunali.

#### **Art. 11 - Piastrina di riconoscimento**

Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica o di altro materiale idoneo, recante impressi in modo indelebile il cognome e il nome del cadavere

contenuto e le date di nascita e di morte.

Per il cadavere di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

## **CAPO IV - TRASPORTI FUNEBRI**

### **Art. 12 - Attività e trasporti funebri**

Per lo svolgimento dell'attività funebre nel territorio del Comune valgono le disposizioni di cui all'art. 74 della L.R. 33/2009 e le specificazioni di cui agli artt. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 e 39 del già citato Regolamento Regionale 9 novembre 2004 n. 6.

### **Art. 13 - Modalità del trasporto e percorso**

I criteri generali per gli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza del Sindaco, come previsto dall'art. 38 del Regolamento Regionale.

Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 del T.U. della legge di Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo del cadavere dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.

Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso.

Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione dal Sindaco.

### **Art. 14 - Orario dei trasporti**

I trasporti funebri sono effettuati in ore fisse antimeridiane e pomeridiane stabilite con ordinanza dal Sindaco, ad esclusione della giornata di domenica fatte salve speciali deroghe.

Il Sindaco fisserà di norma l'ora dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso e delle indicazioni dei familiari, compatibilmente con l'ordinanza sindacale di cui al 1° comma; fornirà i chiarimenti richiesti e prenderà i provvedimenti che si renderanno necessari trasmettendo gli eventuali ordini al personale incaricato.

Il carro per il trasporto funebre dovrà trovarsi sul luogo di partenza dei funerali almeno dieci minuti prima dell'ora fissata.

### **Art. 15 - Riti religiosi**

I ministri di culto, sia della chiesa cattolica che degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.

Il cadavere può sostare in chiesa o luogo di culto per il tempo necessario alla cerimonia religiosa.

### **Art. 16 - Trasferimento senza funerale**

Se il cadavere non è nella propria abitazione, ma presso ospedale, istituto, albergo, ecc. il Sindaco, a richiesta dei familiari, può autorizzare l'inizio del funerale dalla porta della casa di abitazione, ove il feretro viene trasferito poco prima dell'ora fissata.

Nelle stesse circostanze, il Sindaco, sentito il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'A.S.L., può anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o, in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze.

I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata, senza corteo.

#### **Art. 17 - Morti per malattie infettive - diffuse o portatori di radioattività**

Nel caso di morte per malattie infettive - diffuse il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda A.S.L. prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, alle onoranze o al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.

È consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'Azienda A.S.L. dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

#### **Art. 18 - Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione**

Il trasporto di cadaveri in cimitero di altro Comune, è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati.

La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'ufficiale dello Stato civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.

Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale il cadavere viene trasferito per il seppellimento, nonché, ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.

I cadaveri provenienti da altro Comune devono, di norma, e qualora non siano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportati direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dai sigilli sul cofano.

Per i morti di malattie infettive - diffuse l'autorizzazione al trasporto è data dal Sindaco, osservate le norme di cui all'art. 25 del D.P.R. 285/90.

Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso.

E' invece possibile la sepoltura, per le salme dei defunti delle frazioni di Piana e Volpera, nel cimitero della Botta in territorio del Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII e per le salme dei defunti delle frazioni di Cabergnino e Montalbano nel cimitero di Fontanella sempre in territorio del Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII, come convenuto agli artt. 1 e 10 della "Convenzione tra il Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII ed il Comune di Mapello per la gestione del cimitero di Botta e Fontanella" del 08.08.2003.

#### **Art. 19 - Trasporti in luogo diverso dai tre cimiteri**

Il trasporto di cadaveri nell'ambito del Comune ma in luogo diverso dai tre cimiteri, è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati.

#### **Art. 20 - Trasporti all'estero o dall'estero**

Il trasporto di cadaveri per o da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla convenzione internazionale di Berlino 10 febbraio 1937,

approvata con R.D. 1 luglio 1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285; nel secondo, quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento.

La Regione Lombardia, con L.R. 6 marzo 2002, n. 4 art. 4 comma 1 lett. C) ha individuato il Sindaco del Comune di provenienza o di destinazione delle salme per il rilascio di dette autorizzazioni.

Per i trasporti all'estero le funzioni di verifica di cui al precedente art. 8 sono svolte dal personale sanitario dell'ASL competente del luogo in cui si trova il cadavere come previsto dall'art. 36 del Regolamento regionale 9 novembre 2004 n. 6; lo stesso personale compila e sottoscrive Verbale di chiusura feretro per trasporto internazionale di cadavere su apposito modello regionale.

#### **Art. 21 - Trasporto di ceneri e resti**

Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Sindaco.

La convenzione di Berlino non si applica al trasporto di ceneri o di resti mortali completamente mineralizzati.

Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme e cadaveri, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.

Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceramica, piombo o altro analogo sistema.

Per il trasporto delle ceneri ai fini della dispersione, vale come autorizzazione al trasporto la stessa autorizzazione alla dispersione.

Per il trasporto di urna cineraria ai fini dell'affidamento, vale quale autorizzazione al trasporto la stessa dichiarazione di cui all'art. 14, comma 6 del Regolamento Regionale n. 6/2004.

## **TITOLO II – CIMITERI**

### **CAPO I - CIMITERI**

#### **Art. 22 - Elenco dei cimiteri**

Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie, R.D. 27 luglio 1934, n. 1.265, il Comune di Mapello provvede al servizio del seppellimento nei propri cimiteri cui sono di norma indirizzati i defunti appartenenti alla sua comunità.

I cimiteri situati all'interno del territorio del Comune di Mapello sono:

- cimitero del Capoluogo ovvero Cimitero di Mapello
- cimitero di Valtrighe
- cimitero di Prezzate

La "convenzione tra il Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII ed il Comune di Mapello per la gestione del cimitero di Botta e Fontanella" del 08.08.2003, norma la facoltà di sepoltura per le salme dei defunti delle frazioni di Piana e Volpera nel cimitero della Botta in territorio del Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII e delle frazioni di Cabergnino e Montalbano nel cimitero di Fontanella sempre in territorio del Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII.

#### **Art. 23 - Disposizioni generali e di vigilanza**

È vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dai tre cimiteri, salvo che ciò avvenga in sepolcri privati e con le modalità indicate all'art. 101 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, nonché della L.R. 33/2009.

Possono essere conservate fuori dal cimitero anche le ceneri susseguenti a cremazione, secondo i disposti dell'art. 3, comma 1, lettera c, d della Legge 130/2001 e dell'art. 9 comma 7, nonché dell'art. 73 della L.R. 33/2009. (e come specificato nella Deliberazione di Giunta Comunale n. 118 "Autorizzazione all'affidamento e conservazione urna cineraria – modalità e procedura" del Comune di Mapello, del 14.10.2008).

L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco che li espleta mediante il personale comunale.

Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi degli artt. 31, 112, 113 e 114 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di cadaveri, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero e a ditte specializzate, incaricate dal Comune, in assenza o a supporto del personale comunale addetto.

Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli art. 52, 53 e 81 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'A.S.L. controlla il funzionamento dei cimiteri per gli aspetti igienico-sanitari e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

#### **Art. 24 - Reparti del cimitero comunale**

All'interno del cimitero comunale sono individuati i seguenti reparti, come da planimetria allegata e specifiche indicazioni del piano regolatore cimiteriale di cui all'articolo 27:

- a) campi per inumazioni;
- b) campi di mineralizzazione;
- c) aree destinate alla costruzione di tombe collettive private in muratura;
- d) aree destinate alla costruzione di cappelle private;

- e) reparti destinati a loculi ed a ossari;
- f) lapide ai caduti;
- g) ossario e cinerario comune;
- h) cappella per funzioni religiose cristiane e cappella per la sepoltura di religiosi;
- i) area per calamità;
- j) giardino delle Rimembranze;
- k) camera mortuaria (presente nel cimitero di Prezzate);
- l) servizi igienici;
- m) depositi e magazzini.

#### **Art. 25 - Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali**

Nei cimiteri comunali, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, (vedi art. 50 D.P.R. n° 285 del 10 settembre 1990) senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione.

- a) le salme di persone decedute nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza, qualora sconosciuto o nessuno ne reclami le spoglie;
- b) le salme di persone che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza;
- c) le salme delle persone non residenti in vita nel Comune, ma native o originarie nello/dello stesso;
- d) le salme delle persone che abbiano il coniuge, i genitori, i fratelli o i figli sepolti nel Cimitero del Comune;
- e) indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, le salme delle persone concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia;
- f) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 295/90;
- g) i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.

### **CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE**

#### **Art. 26 - Disposizioni generali**

I cimiteri hanno campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.

Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Apposito piano regolatore cimiteriale redatto a termini dell'art. 6 del Regolamento Regionale 9 novembre 2004 n. 6 determina, per le sepolture private, quantità, tipologia, ubicazione, caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, dal successivo art. 29, nonché delle indicazioni riportate nell' allegato 2 del citato Regolamento Regionale.

#### **Art. 27 - Piano regolatore cimiteriale**

Il Comune adotta un piano regolatore cimiteriale che recepisca le necessità del servizio nell'arco di almeno vent'anni e stabilisce le linee di sviluppo dei cimiteri.

Il piano di cui al primo comma viene approvato dal Comune sentita l'ASL competente per territorio e l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA).

Nella elaborazione del piano si deve tener conto:

- a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti;
- b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
- c) della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
- d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti che si renderanno possibili nel cimitero esistente a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
- e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;
- f) delle zone soggette a tutela monumentale nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro.
- g) della individuazione dei servizi esistenti e di eventuali nuovi servizi per l'assolvimento di funzioni previste dal D.P.R. n° 285 del 10 settembre 1990

La delimitazione dei reparti indicati dal precedente articolo 24, deve risultare nella planimetria di cui all'articolo 54 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e all'allegato 1 del Regolamento regionale.

Il piano regolatore cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepoltura private a tumulazione. Almeno ogni dieci anni il comune è tenuto a revisionare il Piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

### **CAPO III - INUMAZIONE E TUMULAZIONE**

#### **Art. 28 - Inumazione**

Le sepolture per inumazione avvengono nei campi di inumazione comune, per la durata di 10 anni dal giorno del seppellimento e sono assegnate gratuitamente senza concessione ogni qualvolta siano richieste espressamente o nel caso non sia richiesta una sepoltura privata.

Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto la madre con il neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

Le fosse per inumazione hanno le caratteristiche di cui all'art. 15 del Regolamento Regionale 9 novembre 2004 n. 6.

#### **Art. 29 - Cippo**

Ogni fossa nei campi di inumazione è contraddistinta, da un cippo o croce, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.

Sul cippo o croce verrà applicata, sempre a cura del Comune, una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Come per tutti i tipi di sepoltura è ammesso di norma il solo nome del defunto effettivamente sepolto e/o di quello di cui sono conservati i resti.

In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli art. 63 e 99 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

**Art. 30 - Tumulazione**

Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette, resti o urne cinerarie in opere murarie - loculi o cripte - costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.

Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al capo III del presente regolamento.

Ogni nuova sepoltura deve avere dimensioni interne e caratteristiche conformi a quanto specificato nell'allegato 2 del Regolamento regionale.

Ogni loculo è realizzato in modo che l'eventuale tumulazione o estumulazione di un feretro possa avvenire senza che sia movimentato altro feretro. (art. 16 comma 4 del Regolamento Regionale).

Nella tumulazione ogni feretro deve essere collocato in un loculo separato, (soltanto madre e neonato, morti in concorrenza del parto, possono essere chiusi in una sola cassa), avente accesso diretto da uno spazio libero di manovra. Nelle tombe tale spazio (vestibolo) deve essere realizzato preferibilmente all'interno del medesimo manufatto ed in casi eccezionali interrato, in posizione antistante la tomba, comunque con successivo ripristino della percorribilità dei viali.

Nel loculo, indipendentemente dalla presenza del feretro, possono essere collocati, in relazione alla capienza, una o più cassette di resti ossei, urne cinerarie, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi (come indicato all'art. 16 comma 3 del Regolamento Regionale). E' quindi possibile una doppia tumulazione nel medesimo loculo di bara e urna cineraria o cassetta di resti ossei se tumulate contemporaneamente e comunque entro il termine massimo di giorni 60 dalla tumulazione del feretro. Anche a distanza di tempo sono sempre consentite le tumulazioni di feretri in loculi contenenti già urne cinerarie o cassette di resti ossei.

L'adeguamento delle tombe di famiglia esistenti aventi collocazione dei feretri su mensole posizionate sulle pareti di un singolo vano interrato dovrà prevedere in via prioritaria la formazione di singoli loculi e di vestibolo per l'abbassamento dei feretri nel vano esistente e creazione di una nicchia laterale di sicurezza per gli operatori impegnati in tale manovra.

In via secondaria, potrà essere consentito il mantenimento dell'attuale tipologia con le disposizioni di cui all'art. 16 comma 9 del Regolamento Regionale. In ogni caso decorsi vent'anni dall'entrata in vigore del presente regolamento nel loculo, cripta o tomba non a norma potranno svolgersi unicamente operazioni di estumulazione. Sono sempre consentite tumulazioni di urne cinerarie e di cassette di resti ossei. (art. 16 comma 10 del Regolamento Regionale).

Per gli ossari e le nicchie cinerarie si rimanda al già citato allegato del Regolamento Regionale.

**Art. 31 - Deposito provvisorio**

A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro può essere provvisoriamente deposto in uno degli appositi loculi.

La concessione provvisoria è ammessa, nei seguenti casi:

- a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
- b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
- c) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto già approvato.
- d) in caso di estumulazione straordinaria del feretro.

La concessione provvisoria è ammessa, altresì, per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità, sempre che il Piano Regolatore Cimiteriale abbia previsto l'esecuzione di nuovi campi e che ne sia stato approvato il loro progetto esecutivo. Nel caso specifico l'Amministrazione Comunale non si assume alcuna responsabilità qualora l'esecuzione successiva si proroghi oltre i tempi previsti.

La durata del deposito provvisorio è fissata dal Sindaco limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati e comunque nei casi di cui ai punti a) e b) limitatamente ad un massimo di dodici mesi, computati a trimestri.

Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Sindaco, previa diffida, provvederà a inumare il cadavere in campo comune.

Tale cadavere, una volta inumato, non potrà essere nuovamente tumulato nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremato e previo pagamento dei diritti relativi.

Può essere consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

## **CAPO IV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI**

### **Art. 32 - Esumazioni ordinarie**

Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'art. 82 del D.P.R. 285/90 e cioè di 10 anni. Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali con provvedimento del Sindaco.

Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se di norma è preferibile dal mese di ottobre a quello di aprile, escludendo luglio e agosto.

Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con proprio provvedimento.

Nel caso che il cadavere esumato si presenti completamente scheletrificato si applica quanto disposto nel successivo articolo 37.

Nel caso di non completa scheletrizzazione del cadavere esumato il resto mortale potrà:

- a) essere trasferito in altra fossa (campo indecomposti o di mineralizzazione) in contenitori di materiale biodegradabile;
- b) essere avviato previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile.

Per i resti mortali da re-inumare si applicano le procedure e le modalità indicate nella circolare del Ministero della Sanità 31 luglio 1998, n. 10.

Il tempo di re-inumazione viene stabilito ordinariamente in:

- cinque anni nel caso non si ricorra a sostanze biodegradanti;
- due-tre anni nel caso si faccia ricorso all'impiego di dette sostanze biodegradanti.

Il personale che esegue l'esumazione stabilisce se un cadavere sia o meno mineralizzato.

### **Art. 33 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie**

Annualmente il Sindaco curerà la stesura di elenchi e/o tabulati, con l'indicazione delle sepolture per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.

L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune è reso noto con comunicazione da affiggere all'albo cimiteriale con congruo anticipo.

### **Art. 34 - Esumazione straordinaria**

L'esumazione straordinaria dei cadaveri inumati può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Sindaco, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.

Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art. 84 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della Sanità.

Quando è accertato che si tratta di cadavere di persona morta di malattia infettiva - diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'A.S.L. dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.

La presenza di personale ASL alle esumazioni ed estumulazioni, ordinarie e straordinarie, può essere richiesta dal comune qualora sia necessaria l'adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico-sanitaria.

### **Art. 35 - Estumulazioni**

Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.

Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore a 20 anni.

Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:

- a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro del tumulo sia inferiore ai 20 anni per trasporto in altra sepoltura o cremazione;
- su ordine dell'Autorità giudiziaria.

Ogni anno il Sindaco predispone l'elenco delle concessioni temporanee scadute o in scadenza che viene esposto all'albo cimiteriale di ogni cimitero.

I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.

I resti mortali individuati sono, se completamente mineralizzati e su parere del coordinatore sanitario dell'ASL, raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto e corresponsione della tariffa.

Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali o non è stato provveduto al versamento della tariffa, questi ultimi saranno collocati in ossario comune.

Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo di consumo o di mineralizzazione previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione è fissato con provvedimento del Sindaco.

In alternativa alla inumazione in campo di mineralizzazione o in campo comune i resti mortali possono essere avviati alla cremazione, laddove non sia dissenziente il coniuge o, in mancanza, il parente più prossimo.

Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con proprio provvedimento.

Alle estumulazioni vengono comunque applicate le procedure e le modalità indicate nella circolare n. 10 del 31 luglio 1998 del Ministero della Sanità e all'art. 20 del Regolamento Regionale 9 novembre 2004 n. 6.

### **Art. 36 - Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento**

Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie promosse d'ufficio non comportano ulteriori spese per i concessionari salvo quanto diversamente disposto dall'Amministrazione comunale.

Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossarietto o in tomba privata, la relativa raccolta e traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.

Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa; lo stesso vale per le estumulazioni ordinarie nel caso che non ne sia già stato versato l'importo unitamente alla concessione (loculi).

Per quelle richieste dall'autorità giudiziaria, si applica l'art. 106 del R.D. 23 dicembre 1865, n. 2704, e successive modificazioni.

### **Art. 37 - Raccolta delle ossa**

Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata da effettuarsi in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione.

È consentito il collocamento di una o più cassette contenenti le ossa anche in un loculo ove sia stato tumultato un altro defunto, da effettuare a cura e spese del richiedente tramite personale autorizzato.

Sulla cassetta contenente le ossa dovrà essere apposto, in modo indelebile, il nome e cognome del defunto.

### **Art. 38 - Oggetti da recuperare**

Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Sindaco al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio di polizia mortuaria.

Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al custode del Cimitero che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi.

Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale sono smaltiti secondo il disposto dal D.P.R. n. 254 del 15.07.2003, Regolamento recante disciplina per la gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della Legge 31 luglio 2002, n. 179 e s.m.i.

### **Art. 39 - Disponibilità dei materiali**

I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri, documentalmente, di averne titolo entro i trenta giorni antecedenti e i trenta giorni successivi l'esumazione o la scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale del cimitero o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Le tombe possono essere nuovamente concesse.

Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Su richiesta degli aventi diritto il Sindaco può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purché, i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.

Le opere aventi valore artistico o storico non possono essere restituite ma sono conservate dal Comune all'interno di ciascun cimitero, all'esterno, in altro luogo idoneo.

## **CAPO V - CREMAZIONE**

### **Art. 40 - Crematorio**

Come individuato nella Delibera Giunta Regionale 4 maggio 2007 –n. 8/4642 “Attività funebri e cimiteriali: documento “Gli impianti di cremazione in Lombardia” ai sensi del R.R. 6/2004, e nella

Delibera Giunta Regionale 4 marzo 2009 –n. 8/9052 “Determinazione in merito alle attività e alla localizzazione degli impianti di cremazione – Modifica della D.g.r. 4642/2007, la Regione indica i criteri per la realizzazione di nuovi impianti di cremazione.

Il Comune, per procedere alla cremazione, si avvale dell’impianto funzionante più vicino o di quello eventualmente convenzionato.

#### **Art. 41 - Modalità per il rilascio dell’autorizzazione alla cremazione**

L’autorizzazione alla cremazione di cui all’art. 79, 1 comma, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, (come disposto anche nella Deliberazione di Giunta Comunale n. 118 “Autorizzazione all’affidamento e conservazione urna cineraria – modalità e procedura” del Comune di Mapello) è rilasciata dall’Ufficiale di Stato Civile a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate, ed in particolare dietro la presentazione dei seguenti documenti:

1. estratto legale di disposizione testamentaria dalla quale risulti la chiara volontà del defunto di essere cremato. Per coloro che al momento del decesso risultano essere iscritti ad associazioni riconosciute, che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione, in carta libera, scritta e datata, sottoscritta dall’associato di proprio pugno o, se questi non è in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. Tale dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell’associazione, tranne i casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione, fatta in epoca successiva a quella della disposizione testamentaria stessa o a quella della iscrizione all’associazione (art. 3 comma 1 lett. B della legge 30 marzo 2001, n. 130). In mancanza di disposizione testamentaria, occorre un atto scritto, redatto ai sensi degli artt. 38 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dal quale risulti la volontà espressa di cremare il cadavere da parte del coniuge e dei parenti più prossimi, individuati secondo l’art. 74,75,76 e 77 del Codice Civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all’ufficiale dello stato civile del Comune di decesso o di residenza.  
Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all’ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all’ufficiale dello stato civile del Comune di ultima residenza del defunto. Per i minori e per le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti.
2. certificato di accertamento di morte redatto e sottoscritto su apposito modulo dal Direttore sanitario o delegato della struttura sanitaria di ricovero ovvero dal Direttore Sanitario o delegato della struttura socio-sanitaria ovvero dal Medico incaricato delle funzioni di necroscopo dall’ASL da cui risulti anche escluso il sospetto di morte dovuta a reato;
3. in caso di morte improvvisa e con sospetto di morte dovuta a reato occorre la presentazione del nulla osta dell’Autorità Giudiziaria recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato;
4. eventuale documentazione relativa alla espressa volontà del defunto in ordine alla dispersione delle ceneri.

#### **Art. 42 - Urne cinerarie e dispersione delle ceneri**

Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata. L’urna deve essere di materiale resistente.

Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di un solo defunto e portare all’esterno l’indicazione del nome e cognome del medesimo con relativa data di nascita e di morte.

A richiesta degli interessati e in base a concessione l’urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia o mensola, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o in cinerario comune ovvero venga presa in consegna per una conservazione in luogo diverso.

L’affidamento dell’urna cineraria ad un familiare è possibile alle seguenti condizioni:

- presentazione di una dichiarazione del familiare (ai sensi di quanto previsto dalla lettera e) del comma 1 dell'art. 3 della L. n. 130/2001) individuato in vita dal defunto per l'affidamento delle proprie ceneri, alla quale sia allegata la espressa volontà del defunto stesso o copia conforme, ritenendo che tale volontà possa essere espressa sia nella forma testamentaria che in altra forma olografa; o volontà manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.

Nella dichiarazione, conforme a modello regionale, dovranno essere indicati:

- generalità e residenza del richiedente e della persona cui verrà consegnata l'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
- il luogo di conservazione;
- la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna.

La consegna dell'urna cineraria agli effetti dell'articolo 343 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del servizio cimiteriale, uno da chi prende in consegna l'urna e il terzo deve essere trasmesso all'ufficio di Stato Civile.

Il secondo esemplare del verbale deve essere consegnato all'incaricato del servizio di custodia del cimitero in cui vengono custodite le ceneri.

Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.

Qualora il defunto abbia disposto per la dispersione delle ceneri o qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra, questa avviene con le modalità ed ad opera dei soggetti di cui all'art. 3 lett. C) e lett. D) della legge 30/3/2001, n. 130.

La dispersione in area cimiteriale appositamente individuata e denominata giardino delle rimembranze, avviene mediante interrimento.

L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri dovrà essere conforme all'art.13 del Regolamento Regionale n. 6/2004 ed è autorizzata, secondo la volontà del defunto, dall'ufficiale di stato civile del comune in cui è avvenuto il decesso, ovvero, in caso di ceneri già tumulate, dall'ufficiale di stato civile del comune in cui si trova il cimitero.

I luoghi per la dispersione delle ceneri, per quanto riguarda il territorio nazionale, sono quelli previsti dall'art. 3 comma 1 lettera c della Legge n. 130/2001 previa verifica da parte della persona che effettua la dispersione di eventuali limitazioni introdotte da normative regionali

## **CAPO VI - POLIZIA DEL CIMITERO**

### **Art. 43 - Orario**

I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco.

L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.

La visita al fuori orario è subordinata al permesso dell'incaricato dal Sindaco, da rilasciarsi per comprovati motivi.

L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico, 15 minuti prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

Qualora la chiusura dei cancelli fosse temporizzata, gli stessi saranno dotati di un comando manuale all'interno del cimitero e in posizione accessibile, per permettere l'uscita ai visitatori ritardatari.

### **Art. 44 - Disciplina dell'ingresso**

Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.

È vietato l'ingresso:

- a) tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali, che non abbiano specifica funzione di accompagnamento a persone cieche o altrimenti disabili;
- b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
- c) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
- d) ai fanciulli di età inferiore agli anni 6 quando non siano accompagnati da adulti.

#### **Art. 45 - Divieti speciali**

Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

- a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
- b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
- c) introdurre oggetti irriverenti;
- d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
- e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
- f) portare fuori dai tre cimiteri qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
- g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, specie con l'offerta di servizi e di oggetti, distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
- i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Sindaco. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
- j) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- k) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
- l) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di resti da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Sindaco;
- m) qualsiasi attività commerciale.

I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.

Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

#### **Art. 46 - Riti funebri**

Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Sindaco.

#### **Art. 47 - Identificazione delle sepolture**

Come previsto dall'art 17 del Regolamento Regionale 9 novembre 2004 n. 6 ogni fossa di inumazione, loculo tomba, nicchia è contraddistinta da un cippo, lapide o altro supporto, costituiti da materiale sufficientemente resistente, sul quale sono riportati, con modalità durature e non facilmente alterabili, l'indicazione del nome, del cognome, della data di nascita e di morte, salvo espressa volontà contraria del defunto, nonché un identificativo alfa-numerico progressivo fornito dal servizio di accettazione del cimitero.

#### **Art. 48 - Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni**

Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste croci o cippi, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati di volta in volta dal Responsabile del Servizio in relazione alle caratteristiche indicate nel Piano Regolatore Cimiteriale.

#### **Art. 49 - Fiori e piante ornamentali**

Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché, i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il Sindaco li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro eliminazione.

Nel cimitero avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

#### **Art. 50 - Materiali ornamentali**

Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.

Il Sindaco disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

I provvedimenti d'ufficio di cui al 1° comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'Albo Comunale per un mese, perché, siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti all'art. 39 in quanto applicabili.

## TITOLO III – CONCESSIONI

### CAPO I - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

#### Art. 51 - Sepulture private

Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale di cui all'art. 26, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.

Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione a due o più posti per famiglie o per collettività. La superficie dei singoli lotti, le dimensioni e l'altezza massime delle tombe sono stabilite nel piano regolatore del cimitero.

Le concessioni in uso di manufatti riguardano sepolture individuali (loculi, posti individuali, ossarietti, nicchie per singole urne cinerarie, etc.) nonché tombe e cappelle di proprietà comunale.

Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.

La concessione, laddove sia regolata da schema di contratto - tipo approvato dalla Giunta Comunale, è stipulata previa assegnazione del manufatto da parte del Responsabile del settore cui è affidata l'istruttoria dell'atto.

Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:

- a) la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti realizzati o realizzabili;
- b) la durata;
- c) la/e persona/e o, nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante pro tempore, i concessionari/ie;
- d) i cadaveri destinati ad esservi accolti o i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro gentilizio o familiare);
- e) l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
- f) gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

#### Art. 52 - Caratteristiche e tipologia delle sepolture a tumulazione

Colombari, cripte e tombe in genere dovranno essere realizzati in modo che tumulazioni ed estumulazioni possano essere eseguite con le modalità indicate all'art. 16 del Regolamento Regionale già più volte citato, con loculi idonei ad ospitare un solo feretro aventi i requisiti indicati nell'allegato 2 del medesimo Regolamento.

Per le tombe esistenti che già oggi non si trovassero nelle condizioni esplicitate al 4 comma dell'art. 16 perché prive di accesso indipendente ai loculi (contrattualmente classificate come singole ma di fatto costruite con due loculi sovrapposti per ospitare due bare, la seconda delle quali poggiate su soletta realizzata dopo la prima tumulazione), è prevista la deroga di cui al comma 8 del citato art. 16 sulla base di un impegno alla regolarizzazione da parte dei privati concessionari. Nel caso non venissero apportati i necessari adeguamenti si rimanda a quanto disposto dal comma 10 del medesimo articolo.

Per le tombe di famiglia esistenti, dotate di unico vano interrato e con mensole laterali di sostegno dei feretri, si rimanda all'art. 16 comma 9 del Regolamento Regionale e a quanto

disposto nel precedente articolo 30 del presente Regolamento relativamente agli adeguamenti possibili.

Per le caratteristiche dimensionali dei nuovi manufatti valgono le previsioni degli articoli 6 e 8 delle Norme Tecniche di Attuazione al Piano Regolatore Cimiteriale.

### **Art. 53 - Durata delle concessioni e rinnovi**

Le concessioni di cui ai precedenti articoli 51 e 52 sono a tempo determinato e di durata non superiore ai 99 anni, regolate ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e dell'art. 25 del Regolamento Regionale 9 novembre 2004 n. 6.

Fermo restando che per le inumazioni decennali non è richiesta alcuna concessione, la durata delle sepolture a tumulazione è la seguente:

- a) 99 anni per le aree e manufatti destinati alle sepolture di famiglie e collettività (cappelle)
- b) 30 per le tombe destinate alle sepolture di famiglia (a 2/4/6 posti);
- c) 30 anni per le sepolture private a uno-due posti;
- d) 30 anni per i loculi;
- e) 30 anni per gli ossarietti e le nicchie/mensole cinerarie individuali;

A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo per un periodo di tempo, dietro il pagamento del canone di concessione di cui in tariffa, determinato in:

- 30 anni per le concessioni di cui al comma b) con contratti prossimi alla scadenza ma non ancora occupati, oppure nel caso di concessioni cimiteriali stipulate per periodi inferiori ai 30 anni, e comunque fino al raggiungimento di una durata massima di anni 60;
- 10 anni, per le concessioni di cui al comma c) in tutti i casi non rientranti al precedente punto;
- nessun rinnovo per le concessioni di cui al comma a), d), e).

Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa, che coincide con la data di emissione del documento contabile dal Comune o dalla prima sepoltura, se antecedente.

Le concessioni possono essere revocate per motivi di interesse pubblico, a seguito di eventi eccezionali o per motivi di tutela di opere di interesse storico artistico.

Nei campi soggetti a ridisegno e modifica dal Piano Regolatore Cimiteriale e negli altri campi di sepoltura privati, dalla sua data di approvazione, nelle tombe destinate a sepolture private a 2 posti o a sepolture di famiglia a 4 posti, approssimandosi la scadenza dell'ultima concessione, non è consentito entro il termine di 20 anni dalla scadenza del contratto, implementare nuove concessioni e tumulazioni in quanto questo renderebbe impraticabili le previsioni di piano.

### **Art. 54 - Modalità di concessione**

La concessione in uso di sepolture in colombari è assegnata solo in presenza di feretro o di urna da tumularvi, con esclusione della prenotazione del loculo in vista del futuro affiancamento del coniuge o di parente di primo grado premorto, come previsto dall'art. 25 comma 2 del Regolamento Regionale 09.11. 2004 n° 6.

L'assegnazione avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.

Unica eccezione riguarda l'assegnazione di loculi in precedenza preventuduti, dove si ammette per i titolari dei contratti non ancora scaduti che, in presenza di decesso, il coniuge utilizzi il posto già assegnato. In tal caso il contratto verrà annullato alla data dell'avvenuto decesso e sostituito da un'ulteriore concessione cimiteriale della durata di 30 anni non rinnovabili con il versamento del corrispettivo dovuto dal concessionario e spettante alla data di stipula del nuovo provvedimento decurtata della sola quota relativa al periodo che non verrà utilizzato in quanto annullato per la sua sostituzione con nuovo contratto. La quota oggetto di rimborso verrà calcolata sulla base annua non frazionabile mensilmente.

La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.

E' possibile il ricorso a Loculi Provvisori solo in mancanza di posti assegnabili in tombe interrate. Nel momento del trasferimento da loculo provvisorio a tomba il contratto verrà stipulato all'atto del trasferimento stesso. Nel caso non venissero accettate le condizioni per il trasferimento da loculo provvisorio a tomba le salme verranno d'ufficio spostate nel campo di rotazione.

È ammesso il trasferimento da loculo definitivo a tomba di famiglia solamente nei seguenti casi:

- a) trasferimento di salma sepolta in loculo presso una tomba di famiglia già in concessione al richiedente il trasferimento
- b) trasferimento a tomba concessa per la presenza di nuovo decesso.

In questi casi il contratto stipulato per il loculo decade e lo stesso torna in piena disponibilità dell'Amministrazione comunale. Nessun rimborso sarà dovuto per il periodo d'uso non maturato. Saranno a carico del privato tutte le spese necessarie per il trasferimento della salma oltre alle eventuali spese di rifacimento della lapide di chiusura del loculo dismesso.

Nel caso di cui al punto a) precedente, il contratto di concessione della tomba dovrà essere in corso di validità e comunque con scadenza non inferiore ai vent'anni dal decesso della salma che si intende trasferire.

Non vengono ammesse assegnazioni di tombe a due posti affiancate.

La concessione di aree o manufatti destinati alle sepolture di famiglia e collettività (cappelle) non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

#### **Art. 55 - Uso delle sepolture private**

Fatto salvo quanto già previsto dall'art. 54, e fatto salvo quanto già enunciato all'art. 25 che individua le ammissioni al cimitero, il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia o da questa autorizzate, ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario (corporazione, istituto, ecc. ...), fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.

Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.

Non potrà essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone od enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione. Ove comunque stipulata è nulla di diritto.

#### **Art. 56 - Manutenzione, canone annuo, affrancazione**

La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché, l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

#### **Art. 57 - Costruzione dell'opera: termini**

Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui all'art. 51, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste all'art. 68 ed alla esecuzione delle opere relative entro 12 mesi dalla data di emissione del documento contabile corrispondente all'assegnazione, pena la decadenza.

Per motivi da valutare dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico, può essere concessa, ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di 6 mesi.

### **CAPO II - DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE**

#### **Art. 58 - Divisione, Subentri**

Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.

La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trova applicazione l'art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.

Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale o per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.

Tali richieste sono recepite e registrate dal servizio di polizia mortuaria, anche utilizzando, se presenti, servizi informatici.

La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.

Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.

In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art. 55 sono tenuti a darne comunicazione al Servizio di polizia mortuaria entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.

L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dal servizio di polizia mortuaria esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art. 55, che assumono la qualità di concessionari.

In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto. Per l'aggiornamento dell'intestazione è dovuto il corrispettivo fissato nel tariffario.

Trascorso il termine di due anni senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune può provvedere alla dichiarazione di presa d'atto della decadenza, previo accertamento della volontà degli interessati.

La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 55, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non sia stato notificato al Comune, a mezzo ufficiale giudiziario, che siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.

Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 30 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

#### **Art. 59 - Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni o perpetua**

Precisato che la medesima persona non può essere assegnataria di due concessioni e che l'assegnazione si ritiene decaduta, senza diritto di rimborso, al momento del trasferimento del cadavere in altra sede, la Giunta Comunale ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato o perpetua quando la sepoltura non è stata occupata da defunto. In tal caso, non spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, alcun rimborso di quanto versato in precedenza.

La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

#### **Art. 60 - Rinuncia a concessione di aree libere**

Non è ammessa la rinuncia alla concessione di area libera.

#### **Art. 61 - Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione**

La Giunta Comunale ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree per la destinazione di cui al 2° comma dell'art. 51, salvo i casi di decadenza, quando:

- a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
- b) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da cadaveri, ceneri o resti.

In tali casi spetterà al concessionario, o agli aventi titolo alla concessione, rinunciante il rimborso di una somma pari al 50% della tariffa in vigore al momento dell'assegnazione.

Nessuna somma spetterà in caso di rinuncia oltre il quindicesimo anno dalla concessione.

La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

#### **Art. 62 - Rinuncia a concessione di manufatti della durata di anni 99 o perpetua**

La Giunta Comunale ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione in uso di manufatti costruiti dal Comune a condizione che siano liberi o liberabili da cadaveri, ceneri o resti.

La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

### **CAPO III - REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE**

#### **Art. 63 - Revoca**

Salvo quanto previsto dall'art. 92, 2° comma, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Sindaco, previo accertamento dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per

il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle spoglie. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

#### **Art. 64 - Decadenza**

La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

- a) quando la sepoltura non sia stata occupata, poiché il cadavere, le ceneri o i resti per i quali era stata richiesta risultano collocati altrove;
- b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto all'art. 55, terzultimo comma;
- d) quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'art. 57, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
- e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 56;
- f) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) ed f) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Sindaco in base ad accertamento dei relativi presupposti.

#### **Art. 65 - Provvedimenti conseguenti la decadenza**

Pronunciata la decadenza della concessione, il Sindaco disporrà, se del caso, la traslazione delle spoglie, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.

Dopodiché, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

#### **Art. 66 - Estinzione**

Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente art. 53, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione dei cadaveri, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

## **TITOLO IV**

### **SERVIZI E LAVORI PER CONTO DI PRIVATI NEI CIMITERI – IMPRESE**

#### **CAPO I - SERVIZI E LAVORI PER CONTO DI PRIVATI**

##### **Art. 67 - Accesso al cimitero**

Le ditte private che intendono eseguire servizi e lavori cimiteriali per conto di privati dovranno essere munite obbligatoriamente di autorizzazione comunale all'esecuzione del servizio/lavoro cimiteriale che intendono svolgere.

I lavori e/o servizi cimiteriali devono essere eseguiti secondo le disposizioni impartite dal Responsabile del Settore Tecnico, sempre in presenza del custode/necroforo, incaricato del ritiro e registrazione dell'autorizzazione che redigerà rapporto sulla regolare esecuzione degli stessi, nonché di tutte le incombenze previste dalla legge in materia.

Per l'esecuzione di nuove costruzioni, cappelle e tombe gli interessati debbono far predisporre idonei elaborati tecnici progettuali, ottenere preliminare benestare comunale e, per l'esecuzione, valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.

Per la realizzazione dei lavori e/o servizi di cui sopra, le imprese dovranno possedere idonea abilitazione in relazione alle operazioni da eseguirsi. Detta abilitazione dovrà risultare dal certificato di iscrizione alla competente categoria professionale,

Secondo la natura e le modalità di esecuzione dei lavori potrà richiedersi la prestazione di un deposito cauzionale o la stipula di una polizza assicurativa relativa agli eventuali danni a cose o a persone, che potessero verificarsi durante i lavori, la cui opportunità ed entità è determinata dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune.

Per le semplici riparazioni e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà effettuare preventiva comunicazione al Sindaco.

È tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.

Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.

##### **Art. 68 - Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri**

I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal competente servizio comunale. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di feretri che possono essere accolte nel sepolcro.

Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti, o ai servizi del cimitero.

Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso del Sindaco.

In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.

Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.

Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla è sufficiente una semplice Comunicazione al Sindaco.

I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del Sindaco, lapidi, ricordi, e similari di dimensioni e caratteristiche compatibili con il luogo.

Dovranno essere comunicate all'Ufficio cimiteriale le apposizioni di epigrafi e di fotografie riferite a defunti non effettivamente sepolti nella tomba.

#### **Art. 69 - Responsabilità - Deposito Cauzionale**

I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

Come richiamato al comma 5 dell'art. 67 di questo Regolamento, secondo la natura e le modalità di esecuzione dei lavori, le autorizzazioni ed i permessi di cui all'articolo precedente potranno esser subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale o alla stipula di una polizza assicurativa a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.

#### **Art. 70 - Recinzione aree - Materiali di scavo**

Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.

È vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico.

I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dai servizi di polizia mortuaria, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

#### **Art. 71 - Introduzione e deposito di materiali**

È permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, purché di dimensioni e caratteristiche compatibili con il cimitero, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile dell'Ufficio tecnico.

La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.

È vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.

Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.

Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc..

#### **Art. 72 - Orario di lavoro**

L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Responsabile dell'Ufficio tecnico.

È vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dal servizio di polizia mortuaria.

#### **Art. 73 - Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti**

Nei 14 giorni precedenti e nei 7 successivi il giorno della Commemorazione dei Defunti è fatto divieto, a chiunque, di eseguire nell'interno del cimitero lavori di qualsiasi genere o introdurre materiali inerenti alla costruzione di tombe o cappelle o posa monumenti.

Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali e allo smontaggio di armature e ponti.

**Art. 74 - Vigilanza**

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.

L'Ufficio Tecnico comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e dispone nel caso di risultato favorevole, la restituzione del deposito cauzionale di cui al precedente art. 69.

**Art. 75 - Obblighi e divieti per il personale del cimitero**

Il personale del Cimitero è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché, a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.

Altresì il personale dei cimiteri è tenuto:

- a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
- a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
- a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.

Al personale suddetto è vietato:

- eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
- ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico di ditte;
- segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
- esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
- trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.

Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.

Il personale dei cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché, alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

**CAPO II - IMPRESE POMPE FUNEBRI****Art. 76 - Funzioni - Licenza**

Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei dolenti, possono:

- svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli Uffici del Comune che presso le parrocchie ed enti di culto;
- fornire feretri e gli accessori relativi;
- occuparsi della salma e del cadavere;
- effettuare il trasporto di defunti in o da altri comuni.

Le imprese di pompe funebri possono altresì, per conto del Comune, effettuare inumazioni, tumulazioni e altre incombenze, in caso di assenza del personale comunale addetto.

Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art. 115 del T.U. della legge di Pubblica Sicurezza, di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari e, qualora esercenti il trasporto funebre, dovranno disporre di rimessa di autofunebri rispondente a tutte le prescrizioni stabilite dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Per l' esercizio dell'attività funebre le imprese di cui al primo comma dovranno comunque rispettare le disposizioni contenute nel Capo IX del Regolamento Regionale 9 novembre 2004 n. 6 e attenersi alle specifiche indicazioni comunali.

#### **Art. 77 - Divieti**

È fatto divieto alle imprese:

- a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
- b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicitare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
- c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
- d) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

## **TITOLO V - DISPOSIZIONI VARIE FINALI**

### **CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE**

#### **Art. 78 - Mappa delle concessioni**

Presso il servizio di polizia mortuaria è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.

La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.

Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

#### **Art. 79 - Annotazioni in mappa**

Sulla mappa viene annotata per ciascuna tipologia di sepoltura in concessione ogni modificazione o cessazione che si verifica.

La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- a) generalità del defunto o dei defunti;
- b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
- c) la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione dei cadaveri;
- d) le generalità del concessionario o dei concessionari;
- e) gli estremi del titolo costitutivo;
- f) la data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;
- g) la natura e la durata della concessione;
- h) il canone di concessione versato e la data del pagamento;
- i) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
- j) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

#### **Art. 80 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali**

Presso gli uffici comunali è tenuto, secondo le istruzioni di cui agli articoli 52 e 53 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e sotto la vigilanza del responsabile del cimitero, il registro cronologico delle operazioni cimiteriali (inumazioni, tumulazioni, cremazioni, esumazioni, estumulazioni, trasporti) che giornalmente vengono effettuate. Tale registro può essere tenuto, se del caso, mediante strumenti informatici.

#### **Art. 81 - Schedario dei defunti**

Presso gli uffici comunali è tenuto lo schedario dei defunti con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale. Lo schedario può essere tenuto, se del caso, mediante mezzi informatici.

Nello schedario vengono annotati in ordine alfabetico, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero comunale.

In ogni scheda sono riportati:

- le generalità del defunto;
- l'indicazione della sepoltura, con il numero.

**Art. 82 - Scadenario delle concessioni**

Presso gli uffici comunali è tenuto lo scadenario delle concessioni, allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di estumulazione occorrenti per liberare le sepolture.

**CAPO II - NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI****Art. 83 - Abrogazione delle precedenti norme regolamentari**

Il presente, regolamento regola l'intera materia della polizia mortuaria in ambito comunale; sono espressamente abrogati e cessano di avere applicazione dal giorno d'entrata in vigore del presente regolamento il precedente Regolamento comunale di polizia mortuaria e cimiteriale e la Normativa per la gestione dei cimiteri deliberati dal consiglio comunale con Deliberazione n. 44 in data 23 novembre 1993, cui seguono note esplicative interne n. 01/2005, n. 02/2005, n. 01/2006, n. 01/2008 e successive modificazioni e integrazioni.

Si intendono qui compendiate il "Regolamento per l'assegnazione Loculi de Ossari nei Cimiteri di Mapello, Frazione Prezzate e Frazione Valtrighe" approvato con deliberazione C.C. 22 del 27.04.1999 e il "Regolamento per l'assegnazione Tombe nei Cimiteri di Mapello, Frazione Prezzate e Frazione Valtrighe" approvato con deliberazione C.C. 50 del 25.09.2002, la Deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Mapello "Autorizzazione all'affidamento e conservazione urna cineraria – modalità e procedura", n. 118 del 14.10.2008.

**Art. 84 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento**

Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua approvazione, fatte salve fino al loro naturale esaurimento tutte le clausole concessorie sottoscritte con atto tra privati e Comune.

Chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del Regolamento precedente, compatibilmente con l'osservanza delle nuove disposizioni emanate dalla Regione Lombardia, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.

Il provvedimento del Sindaco con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del Regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.

Quanto sopra tenendo presente che le concessioni cimiteriali sono a tempo determinato, e che non possono comunque avere durata superiore a 99 anni come disposto dall'art. 25, 1° comma del Regolamento Regionale 9 novembre 2004 n. 6.

Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

**Art. 85 - Cautele**

Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc..) od una concessione (aree, archi, loculi, nicchie, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di tombini, edicole, monumenti o altra qualsiasi opera sul monumento, s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.

In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.

Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

#### **Art. 86 - Competenze**

Ai sensi dell'art. 107, 3 comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) spetta al Dirigente Responsabile del Servizio l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.

Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, spettano al Sindaco su conforme deliberazione della Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Concorrono con il Sindaco, all'esercizio delle varie attribuzioni in materia cimiteriale, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico, per la parte tecnica (opere edilizie per nuove costruzioni, completamenti e ampliamenti, manutenzione, ecc.) e l'Ufficiale dello Stato Civile per le funzioni attribuite dalla legge e dal presente regolamento.

#### **Art. 87 - Concessioni pregresse**

Per aree o manufatti ottenuti in concessione e non utilizzati per la sepoltura di defunti si rimanda ai precedenti artt. 61 e 62.

Per l'utilizzazione e l'eventuale regolarizzazione di sepolture non più conformi alle disposizioni regionali in quanto richiedono la movimentazione di altro feretro in occasione di una tumulazione o di una estumulazione e per eventuali adeguamenti si rimanda all'art. 52.

Per situazioni pregresse controverse, nelle quali si renda necessaria una decisione arbitrale, la decisione compete al Responsabile di Servizio.

#### **Art. 88 - Sepolture private a tumulazioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio**

Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'immemorabile", quale presunzione "*juris tantum*" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.

Il Consiglio Comunale può stabilire che il riconoscimento di tale diritto avvenga in via amministrativa, anziché ordinariamente in via giurisdizionale. In tal caso lo stesso provvedimento determinerà le procedure la documentazione e gli altri elementi necessari per far luogo al provvedimento di riconoscimento.

#### **Art. 89 - Deroche alle disposizioni di cui all'art. 16 del Regolamento Regionale**

Per l'utilizzazione e l'eventuale regolarizzazione di sepolture non più conformi alle disposizioni regionali, in quanto richiedono la movimentazione di altro feretro in occasione di una tumulazione o di un'estumulazione e per eventuali adeguamenti, si rimanda all'art. 52.

Al medesimo articolo si rimanda per disposizioni relative a tombe di famiglia con unico vano interrato, prive di loculi individuali per la collocazione dei feretri.

### **Art. 90 - Tariffe**

Le tariffe relative alle concessioni cimiteriali, ai servizi e alle prestazioni in vigore presso i Cimiteri di Mapello sono riportate nella tabella approvata dalla Giunta Comunale.

Le stesse possono essere periodicamente aggiornate o variate con deliberazione della Giunta Comunale, senza che ciò comporti modifica al Regolamento stesso e quindi la sua riapprovazione.

### **Art. 91 - Lotta alla zanzara tigre**

Come da nota regionale del 24.01.2006 prot. MI20070004022, al fine di un' efficace lotta al diffondersi della zanzara tigre (*Aedes albopictus*), l'Amministrazione Comunale, su richiesta dell'A.S.L. competente e secondo le sue prescrizioni e/o indicazioni, si impegna ad adottare tutti gli accorgimenti atti ad evitare il formarsi di ristagni d' acqua, limitando l'uso dei sottovasi e/o introducendo negli stessi filo di rame e barrette di rame metallico, adottando nuovi vasi in rame, provvedendo a frequenti ricambi d'acqua, aggiungendo larvicidi ove necessario.

### **Art. 92 - Norma finale e di rinvio**

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alle norme statali in vigore ed in particolare al Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 (Suppl. ord. alla G.U. n. 239 del 12 ottobre 1990), alla legge 30 marzo 2001 n. 130 (G.U. n. 91 del 19 aprile 2001), alla circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993 n. 24 (G.U. n. 158 del 8 luglio 1993) ed alla circolare del Ministero della Sanità 31 luglio 1998 n. 10 (G.U. n. 192 del 19 agosto 1998), nonché alle norme regionali ed in particolare alla L.R. 30 dicembre 2009 n. 33 (3° Suppl. ord. al B.U.R.L. n. 52 del 31 dicembre 2009) e al Regolamento Regionale 9 novembre 2004 n. 6 (1° Suppl. ord. al B.U.R.L. n. 46 del 12 novembre 2004) e s.m.i.

**NORMATIVE VIGENTI:**

Decreto del Presidente della Repubblica del 10.09.1990 - n. 285: Regolamento di Polizia Mortuaria.

Circolare n. 24 del 24.06.1993, Ministero della Sanita':  
Circolare esplicativa del Regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

Circolare n. 10 del 31.07.1998, Ministero della Sanita':  
Circolare esplicativa del Regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

Legge n. 130 del 30 marzo 2001: "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri" pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 19 aprile 2001.

Legge n. 26 del 28.02.2001:  
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre 2000, n. 392, recante disposizioni urgenti in materia di enti locali.

Legge 1 agosto 2002 - n° 166: "Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti":  
(Art. 28 edificabilità delle zone limitrofe ad aree cimiteriali).

D.P.R. n. 254 del 15.07.2003:  
Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179.

Legge Regionale n° 22 del 18 novembre 2003: "Norme in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali".

*Abrogata dalla Legge Regionale 30.12.2009 n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di Sanità", Titolo VI, capo III: "Norme in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali".*

Regolamento Regionale 9 novembre 2004 - n° 6: "Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali".

Deliberazione della Giunta Regionale 21 gennaio 2005 - n° 7/20278: "Attuazione del Regolamento Regionale n. 6 in materia di attività funebri e cimiteriali", approvazione dei contenuti formativi per gli operatori esercenti l'attività funebre (art. 32), dei modelli regionali (artt. 13, 14, 30, 36, 37, 39, 40 comma 6) nonché delle cautele igienico-sanitarie di cui all'art. 40 comma 4".

Circolare Giunta regionale – Direzione Sanità n. 21/SAN del 30 maggio 2005 : "Indirizzi applicativi del Regolamento Regionale 9 novembre 2004 n. 6".

Regolamento Regionale 6 febbraio 2007 - n° 1: "Modifiche al Regolamento Regionale 9 novembre 2004 n. 6", "Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali".

Delibera Giunta Regionale 4 maggio 2007 - n. 8/4642: Attività funebri e cimiteriali: documento "Gli impianti di cremazione in Lombardia" ai sensi del R.R. n. 6/2004.

Delibera Giunta Regionale 4 marzo 2009 - n. 8/9052: "Determinazione in merito alle attività e alla localizzazione degli impianti di cremazione – Modifica della D.g.r. 4642/2007".

Legge Regionale 30.12.2009 n. 33: "Testo unico delle leggi regionali in materia di Sanità", Titolo VI, capo III: "Norme in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali".